



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

Ai

gentili clienti e Loro Sedi

Indicazione del CCNL per i bonus edilizi: ultimi chiarimenti delle entrate

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 e la n.23 del 23.06.2022 hanno fornito **chiarimenti in relazione alle disposizioni** che negli ultimi mesi hanno interessato **le detrazioni "edilizie" e le regole per la loro cessione**, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020. Con riguardo all'obbligo previsto dal co. 43-bis dell'art. 1 della L.234/2021 di **indicare il CCNL applicato dal datore di lavoro per i lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022** di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, il cui importo è **complessivamente superiore a 70.000,00 euro**, vogliamo ricordarvi che: i) in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso **purché l'indicazione del CCNL sia presente nell'atto di affidamento dei lavori** (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell'impresa che attesti il CCNL utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce); ii) con riguardo al **bonus mobili l'indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis del TUIR; iii) rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che **complessivamente superano i 70.000,00 euro** e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili; iv) l'obbligo

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

deve essere rispettato anche nel caso in cui **il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor** ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. L'obbligo di indicare il CCNL, invece, **non sussiste se non vengono impiegati lavoratori dipendenti** e quindi nemmeno nel caso: i) dell'**imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari**; ii) di **soci di società di persone o di capitali** che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Premessa

Con la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 e circ. n.23 del 23.06.2022 sono stati forniti chiarimenti in relazione alle **disposizioni** che dagli **ultimi mesi del 2021 al mese di maggio 2022** hanno interessato le **detrazioni "edilizie" e le regole per la loro cessione**, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

Opzione per la cessione del credito e per il c.d. "sconto sul corrispettivo" - Visto di conformità e congruità delle spese

Ai sensi dell'art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, dal 12.11.2021, **per poter esercitare le opzioni per sconto/cessione del credito di imposta**, corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, **è necessario che:**

- **il contribuente richieda il visto di conformità;**
- **i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese** sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate 16/2021).

Osserva

Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. "bonus facciate" e del superbonus, **sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:**

- **gli interventi classificati come attività di edilizia libera**, a prescindere dal relativo importo;
- **gli interventi**, diversi da quelli di edilizia libera, **di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro**, eseguiti *sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio*.

Con riferimento alle **modalità di calcolo dell'importo complessivo di 10.000,00 euro**, la circ. Agenzia delle Entrate 19/2022 ha precisato che:

→ **occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo** (quindi, se per gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere effettuati anche

- lavori in edilizia libera, ad esempio perché necessari per il loro completamento, il loro valore deve essere anch'esso considerato al fine della determinazione del limite di 10.000,00 euro);
- **deve essere considerato l'intervento complessivo**, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d'imposta;
 - nel caso siano stati **effettuati interventi sulle parti comuni dell'edificio** deve essere considerato **l'importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino**.

Indicazione del CCNL nelle fatture dei lavori edili

Per quanto qui di interesse, la circ. 19/E/2022 si occupa altresì della disposizione contenuta nel co. 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021 secondo cui **per i lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, i benefici previsti** dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 e bonus verde, **possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del DLgs. 81/2015.

Al riguardo, premesso che **l'obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**, di cui al co. 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021, **si applica sui lavori edili** di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, avviati successivamente al 27.5.2022, **il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro**, la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 (§ 8) chiarisce che:

- in caso di **mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purchè l'indicazione del CCNL sia presente nell'atto di affidamento dei lavori** (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell'impresa che attesti il CCNL utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce);
- con riguardo al **bonus mobili l'indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis del TUIR;
- rientrano nel **nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro** e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;

→ **l'obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.**

Osserva

L'obbligo di indicare il CCNL, invece, non sussiste se non vengono impiegati lavoratori dipendenti e quindi nemmeno nel caso:

- **dell'imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari;**
- **di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.**

Dalla lettura della circ. 27.5.2022 n. 19 (§ 8) sembrerebbe evincersi, inoltre, che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, **anche per i bonus edilizi richiamati** non già in modo diretto, bensì indirettamente, per il tramite del rinvio al co. 2 dell'art. 121 del DL 34/2020, **l'obbligo di indicazione del CCNL sussisterebbe ai fini del riconoscimento del bonus non solo nel caso di sua fruizione mediante le opzioni** di cui al co. 1 del medesimo art. 121, **ma anche nel caso di sua fruizione mediante scomputo della detrazione dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it